



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

## REGOLAMENTO INTERNO

SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

II edizione

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	4
<b>I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	5
<b>I.1 DEFINIZIONI</b> .....	5
<b>I.2 OGGETTO</b> .....	7
<b>I.3 SENSIBILIZZAZIONE</b> .....	8
<b>I.4 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....	8
<b>I.5 ACCOUNTABILITY</b> .....	10
<b>I.6 PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI</b> .....	10
<b>II - DIRITTI DELL'INTERESSATO</b> .....	12
<b>II.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	12
<b>II.1.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO</b> ..	13
<b>II.1.2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE NON SONO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO</b> .....	14
<b>II.2 DIRITTI DEGLI INTERESSATI</b> .....	15
<b>II.2.1 DIRITTO DI ACCESSO</b> .....	15
<b>II.2.2 DIRITTO DI RETTIFICA</b> .....	16
<b>II.2.3 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE</b> .....	16
<b>II.2.4 DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO</b> .....	17
<b>II.2.5 DIRITTO ALLA PORTABILITA' DEI DATI</b> .....	18
<b>II.2.6 DIRITTO DI OPPOSIZIONE</b> .....	18
<b>III – TITOLARE DEL TRATTAMENTO E ALTRE FIGURE</b> .....	18
<b>III.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b> .....	18
<b>III.2 DESIGNATI PRIVACY E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO</b> .....	19
<b>III.2.1 DESIGNATI PRIVACY</b> .....	19
<b>III.2.2 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO</b> .....	20
<b>III.3 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO</b> .....	20
<b>III.4 AMMINISTRATORE DI SISTEMA</b> .....	22
<b>III.5 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI</b> .....	23
<b>III.6 UFFICIO PRIVACY</b> .....	24
<b>IV – TRATTAMENTO DEI DATI E REGISTRI DEI TRATTAMENTI</b> .....	25
<b>IV.1 TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE IN SERVIZIO</b> .....	25
<b>IV. 2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	25
<b>IV.3 REGISTRI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO</b> .....	26
<b>V – MISURE DI SICUREZZA, VIOLAZIONI E TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b> .....	27
<b>V.1 MISURE DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI E DEGLI ARCHIVI CARTACEI</b> .....	27

<b>V.2 MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE .....</b>	<b>28</b>
<b>V.3 VIOLAZIONE DEI DATI .....</b>	<b>28</b>
<b>V.4 TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO .....</b>	<b>28</b>
<b>VI – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA .....</b>	<b>29</b>
<b>VI.1 DISPOSIZIONI DI CHIUSURA .....</b>	<b>29</b>

## PREMESSA

Nell'ordinamento giuridico odierno, il diritto alla riservatezza delle persone fisiche, come diritto alla intimità della propria sfera personale da ingerenze altrui, ha assunto particolare rilevanza, essendo sempre più sentita nella società l'esigenza di tutelare la sfera privata da interferenze esterne.

Con l'impiego sempre più massiccio delle nuove tecnologie, soprattutto informatiche, è divenuta – poi - particolarmente urgente la necessità di proteggere la riservatezza anche nella sua dimensione sociale.

In questo contesto, ecco che, allora, la tutela della cosiddetta *privacy*, intesa come diritto alla riservatezza di tutti quegli elementi (dati) che definiscono l'identità dell'individuo, la sua storia, le sue abitudini e ogni suo *status*, costituisce lo strumento a disposizione del singolo per controllare e limitare la raccolta, la classificazione, la divulgazione e l'uso da parte di terzi, delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto alla *privacy*, dunque, è un vero e proprio diritto fondamentale della persona, che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità del singolo.

A livello normativo, la consacrazione del diritto alla *privacy* come diritto fondamentale dell'individuo è giunta a compimento con l'emanazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 - di seguito, il "GDPR"), entrato in vigore il 25 maggio 2016, cui è stata data piena attuazione il 25 maggio 2018.

L'adozione del GDPR ha avuto effetti dirompenti sulla materia della protezione e del trattamento dei dati personali: in primo luogo, perché la scelta dell'Unione Europea di disciplinare il diritto alla *privacy* con un regolamento e, quindi, con un atto normativo vincolante e immediatamente applicabile negli ordinamenti interni degli Stati membri, ha comportato il travolgimento delle normative nazionali in materia, con esso incompatibili, che sono divenute non più applicabili; in secondo luogo, perché il GDPR ha introdotto il principio innovativo della responsabilizzazione (o *accountability*), così imponendo a titolari e responsabili del trattamento non solo di adottare le misure tecniche e organizzative più adeguate a garantire la protezione dei dati personali degli Interessati, pensando in anticipo le finalità e le modalità dei trattamenti, ma anche di rendicontare

e dimostrare di aver adottato tali misure, per soddisfare gli *standard* di tutela richiesti dalla normativa comunitaria.

L'entrata in vigore del GDPR ha, quindi, determinato una radicale innovazione nella disciplina della protezione e del trattamento dei dati personali, che – a livello di ordinamento interno – ha implicato una profonda revisione del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “**Codice Privacy**”), per mezzo del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In ossequio al nuovo quadro normativo, così delineatosi, anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e della Valle d'Aosta ha intrapreso un percorso di sostanziale riorganizzazione del proprio sistema di protezione dei dati personali, che – tra le altre cose – passa attraverso la nomina di un responsabile della protezione dei dati esterno all'ente<sup>1</sup> e prosegue con la revisione del Regolamento interno sul trattamento e sulla protezione dei dati personali (di seguito, il “**Regolamento**”)<sup>2</sup>, nell'intento di fornire la più adeguata tutela ai dati personali di dipendenti, collaboratori e utenti, nonché dei cittadini che entrano in contatto con l'Istituto.

## I - DISPOSIZIONI GENERALI

### I.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «Istituto»: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e della Valle d'Aosta;
- b) «Interessato»: qualsiasi persona fisica vivente, identificata o identificabile i cui dati sono oggetto di trattamento; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) «dato personale» o «dato»: qualsiasi informazione riguardante l'Interessato;

---

<sup>1</sup> Si veda, in proposito, la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO), consultabile sul sito *internet* istituzionale, al seguente link: <http://trasparenza.izsto.it/amm-trasparente/trattamento-dati-personali/>.

<sup>2</sup> Con delibera D.G. n. 87 del 7.4.2020, l'Istituto ha adottato un primo regolamento sulla privacy ai sensi del GDPR, del codice Privacy e del d. lgs. 101/2018.

d) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

e) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

f) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

g) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

h) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

i) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

l) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

m) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica

indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

n) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

o) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un Interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

p) «consenso dell'Interessato» o «consenso»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

q) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente dell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

## **I.2 OGGETTO**

Il Regolamento disciplina, all'interno dell'Istituto, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, in ossequio a quanto stabilito dal GDPR, dal Codice Privacy e dal d. lgs. 101/2018.

Il Regolamento sarà sottoposto a un periodico aggiornamento, tenuto conto delle novità normative e delle pronunce del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

### I.3 SENSIBILIZZAZIONE

L'Istituto sostiene e promuove attività dirette alla conoscenza e sensibilizzazione su tematiche relative al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

All'atto dell'assunzione verrà consegnata copia del Regolamento a dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, borsisti o ricercatori, i quali dovranno dichiarare – nel contratto di lavoro – di averne preso visione.

Il Regolamento è, inoltre, pubblicato sul sito *internet* istituzionale.

### I.4 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Istituto garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'Interessato<sup>3</sup>.

L'Istituto garantisce, inoltre, che i dati:

- a) sono trattati in modo lecito (**principio di liceità**). Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, il trattamento dei dati è lecito quando:
  - i. l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  - ii. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso<sup>4</sup>;
  - iii. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

---

<sup>3</sup> La protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, è un diritto fondamentale. L'art. 8, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea recita, infatti, che: "1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica".

<sup>4</sup> La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

A mente dell'art. 2-ter del Codice Privacy, la suddetta base giuridica è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.

- iv. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica;
  - v. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - vi. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore;
- b) sono trattati in modo corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato (**principio di correttezza e trasparenza**);
- c) sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. È compatibile con le finalità iniziali un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (**principio di limitazione della finalità**)<sup>5</sup>;
- d) sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, rispetto alle finalità del trattamento (**principio della minimizzazione dei dati**);
- e) sono esatti e, se necessario, aggiornati. Sono, inoltre, adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti, rispetto alle finalità del trattamento (**principio di esattezza**);
- f) sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato (**principio della limitazione della conservazione**);

---

<sup>5</sup> A mente dell'art. 6, paragrafo 4, del GDPR: "Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'Interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'Interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli Interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione".

- g) sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (**principio dell'integrità e riservatezza**).

## I.5 ACCOUNTABILITY

L'Istituto è competente per il rispetto dei principi richiamati all'art. 1.4, che precede, ed è in grado di provarlo.

## I.6 PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI

L'Istituto garantisce di non trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, né dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, tranne quando:

- a) l'Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvi i casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri disponga che l'Interessato non possa prestare il proprio consenso;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici dell'Istituto o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;
- e) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

f) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato<sup>6</sup>;

h) il trattamento è necessario per finalità di valutazione della capacità lavorativa del dipendente ovvero di gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, purché tali dati siano trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza

---

<sup>6</sup> A mente dell'art. 2-sexies, comma 2, del Codice Privacy: "... si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico; b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità; c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché' documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché' l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi Interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo; i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; l) attività di controllo e ispettive; m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; p) obiezione di coscienza; q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose; s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica; v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale; z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili; bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario; cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva".

conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'Interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato.

L'Istituto garantisce che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, avviene soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli Interessati.

## **II - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

### **II.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In caso di raccolta di dati che riguardano l'Interessato, l'Istituto fornisce a quest'ultimo, per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, apposita informativa, avente forma concisa e trasparente. Il testo dell'informativa è facilmente accessibile sul sito *internet* dell'Istituto.

L'informativa può, tuttavia, essere omessa quando:

- l'Interessato è già in possesso delle informazioni o si tratta di informazioni note;
- la comunicazione delle informazioni comporterebbe uno sforzo sproporzionato o risulti impossibile, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, o nella misura in cui l'obbligo di informativa rischi di

- rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, l'Istituto adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'Interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- l'ottenimento dei dati o la loro comunicazione sono previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, in presenza di misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'Interessato;
  - devono rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge;
  - i dati trattati sono anonimi (ad esempio sono dati aggregati o statistici);
  - il trattamento è connesso allo svolgimento di investigazioni difensive in materia penale o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria e i dati vengono trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle indagini.

Qualora l'Istituto intenda trattare ulteriormente i dati, per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, fatto salvo il caso in cui le finalità secondarie del trattamento superino il giudizio di compatibilità, rispetto alle finalità originarie, secondo i criteri stabiliti all'art. 6, paragrafo 4, del GDPR.

### **II.1.1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO**

Quando i dati personali sono raccolti presso l'Interessato, l'informativa fornita dall'Istituto conterrà:

- a) l'identità e i dati di contatto dell'Istituto e del suo legale rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- e) ove applicabile, l'intenzione dell'Istituto di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della

Commissione o il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili;

f) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

g) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere all'Istituto l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

h) qualora il trattamento sia basato sul Consenso dell'Interessato per una o più specifiche finalità, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

j) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

k) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato.

## **II.1.2 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE NON SONO RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO**

Quando i dati personali non sono raccolti presso l'Interessato, l'Istituto fornirà all'Interessato un'informativa contenente tutte le informazioni elencate dalla lettera a) alla lettera k) dell'art. II.1.1, che precede:

- a) entro un termine ragionevole, ma al più tardi entro trenta (30) giorni dall'ottenimento dei dati personali, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; o

- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'Interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'Interessato; o
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

## II.2 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'Istituto riconosce e garantisce agli Interessati l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accesso ai dati personali che li riguardano; diritto di rettifica; diritto alla cancellazione dei dati; diritto di limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione al trattamento (su cui *infra* artt. da II.2.1. a II.2.6).

L'Istituto adotta apposita procedura per l'esercizio dei diritti degli Interessati, cui è allegata la modulistica necessaria all'esercizio dei suddetti diritti. Tale documentazione è messa a disposizione degli Interessati, sul sito *internet* istituzionale.

### II.2.1 DIRITTO DI ACCESSO

L'Interessato ha diritto di ottenere dall'Istituto la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali trattati e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);

- g) tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Istituto fornisce copia dei dati personali oggetto di trattamento a seguito di richiesta da parte dell'Interessato, presentata tramite la modulistica pubblicata sul sito istituzionale, entro 30 giorni dalla data di presentazione del modulo di cui all'art. II.2, comma 2, che precede.

#### II.2.2 DIRITTO DI RETTIFICA

L'Interessato ha diritto di ottenere dall'Istituto la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati incompleti, eventualmente fornendo una dichiarazione integrativa.

#### II.2.3 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

L'Interessato ha diritto di ottenere dall'Istituto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, cd. "*diritto all'oblio*".

L'Istituto, in quanto titolare del trattamento, ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei seguenti motivi:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'Interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Se ha reso pubblici dati personali ed è tenuto a cancellarli, l'Istituto, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli - anche tecniche - per informare i

titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

L'Istituto non è obbligato alla cancellazione dei dati personali nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto italiano o dell'Unione Europea o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Istituto;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui il diritto alla cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### II.2.4 DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

L'Interessato ha il diritto di richiedere e ottenere dall'Istituto la limitazione del trattamento dei propri dati personali nei seguenti casi:

- a) l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché l'Istituto non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
- d) in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi dell'Istituto rispetto a quelli dell'Interessato, qualora quest'ultimo si sia opposto al trattamento.

Se il trattamento viene limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'Interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dello Stato o dell'Unione Europea.

## II.2.5 DIRITTO ALLA PORTABILITA' DEI DATI

L'Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti all'Istituto e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.

L'Interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati personali da parte dell'Istituto a un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile.

## II.2.6 DIRITTO DI OPPOSIZIONE

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione.

L'Istituto si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, l'Interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

## III – TITOLARE DEL TRATTAMENTO E ALTRE FIGURE

### III.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*.

Il Titolare, avvalendosi della supervisione e collaborazione del **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)** aziendale, provvede:

- a) a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali l'eventuale autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei casi previsti dalla vigente normativa e ad assolvere all'eventuale obbligo di notificazione e comunicazione;
- b) a nominare i *Responsabili esterni del trattamento dei dati personali* e i *Designati Privacy*, impartendo ad essi i compiti e le necessarie istruzioni, in relazione all'informativa agli Interessati, alla tipologia dei dati da trattare, alle condizioni normative previste per il trattamento dei dati, alle modalità di raccolta, comunicazione e diffusione dei dati, all'esercizio dei diritti dell'Interessato, all'adozione delle misure di sicurezza per la conservazione, alla protezione e sicurezza dei dati, per la corretta gestione e tutela dei dati personali;
- c) a nominare il *Responsabile della protezione dei dati (RPD)*, come stabilito;
- d) a disporre periodiche verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;
- e) a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati sia effettuato conformemente al GDPR e al Codice Privacy. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Il Titolare, anche per il tramite di un proprio rappresentante, tiene il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

## **III.2 DESIGNATI PRIVACY E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

### III.2.1 DESIGNATI PRIVACY

Tenuto conto della propria struttura organizzativa e della complessità e molteplicità delle proprie funzioni istituzionali, l'Istituto, quale Titolare del Trattamento, nomina – con apposita deliberazione del Direttore Generale - le persone dei responsabili di Struttura Complessa e dei responsabili di Struttura Semplice in staff al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, quali Designati Privacy.

L'Istituto, quale Titolare del Trattamento, attribuisce ai Designati Privacy specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, mediante apposita lettera di designazione, contenente, altresì, l'indicazione degli obblighi cui essi devono uniformarsi.

La lettera di designazione deve essere controfirmata per presa visione dal Designato Privacy destinatario.

### III.2.2 AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, trattano dati personali, sotto l'autorità diretta del Titolare del trattamento, sono Autorizzati al Trattamento.

Gli Autorizzati al trattamento sono formalmente individuati dai Designati Privacy, mediante apposita lettera, contenente gli specifici compiti e istruzioni, a cui essi devono attenersi durante l'attività di trattamento dei dati.

La lettera di autorizzazione deve essere controfirmata per presa visione dagli Autorizzati al trattamento destinatari.

### **III.3 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile esterno del trattamento è qualsiasi soggetto esterno all'Istituto, che tratta dati personali per conto e nell'interesse dell'Istituto stesso, quale titolare del trattamento.

L'Istituto conferisce l'incarico di Responsabile esterno del trattamento ai soli soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, tali da assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e da garantire la tutela dei diritti degli Interessati.

I trattamenti da parte del Responsabile esterno del trattamento sono disciplinati da un contratto scritto, che deve prevedere, in particolare, che costui:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo

giuridico prima del trattamento, a meno che ciò sia vietato dalla legge per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone dallo stesso autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza del trattamento, adeguato al rischio<sup>7</sup>;

d) tenendo conto della natura del trattamento, assista l'Istituto, quale titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Istituto di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato;

e) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei dati e di comunicazione di eventuali violazioni di dati personali, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;

f) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o italiano preveda la conservazione dei dati;

g) metta a disposizione dell'Istituto, quale Titolare del Trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere che precedono e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dall'Istituto o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile esterno del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile (di seguito il “**Sub-responsabile**”) senza previa autorizzazione scritta generale, dell'Istituto. Il Responsabile esterno del trattamento informerà, pertanto, l'Istituto di eventuali modifiche previste, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-responsabili, almeno venti (20) giorni prima, dando così all'Istituto l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 32 GDPR, tali misure devono ricomprendere, tra le altre cose, se del caso: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Resta fermo, in ogni caso, che sul Sub-responsabile graveranno gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto tra l'Istituto e il Responsabile esterno del trattamento e che, qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile esterno del trattamento conserva nei confronti dell'Istituto, quale titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile.

#### **III.4 AMMINISTRATORE DI SISTEMA**

Per la gestione e manutenzione dei propri sistemi informatici e telematici e dei propri apparati e strumenti di sicurezza informatica, nonché per le attività di elaborazione dati, gestione e accessi alla rete informatica da parte di utenti interni ed esterni, gestione *internet* e posta elettronica istituzionale, gestione dei supporti di memorizzazione, *back up di dati*, l'Istituto si avvale di un Amministratore di sistema.

L'attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema avviene previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

L'Istituto, quale Titolare del Trattamento, nomina l'Amministratore di sistema con apposita deliberazione del Direttore Generale e, mediante apposita lettera di designazione, specifica i compiti, le funzioni, gli obblighi e l'elenco analitico degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato dell'Amministratore di sistema. La designazione quale Amministratore di sistema è individuale.

L'Istituto, quale Titolare del Trattamento, deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema, sia nel caso in cui i servizi di amministrazione di sistema siano affidati in *outsourcing* sia nel caso in cui l'attività degli Amministratori di sistema riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o permettono il trattamento di dati personali dei lavoratori dell'Istituto. In tale ultimo caso, l'elenco degli amministratori di sistema e delle funzioni ad essi attribuite è reso disponibile sulla rete *intranet* aziendale.

L'Istituto, quale Titolare del Trattamento, verifica annualmente l'operato dell'Amministratore di sistema, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previsti dalle norme vigenti.

L'Amministratore di sistema adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni (*access log*) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo massimo di sei (6) mesi.

### **III.5 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

L'Istituto nomina un Responsabile della protezione dei dati personali, ossia un soggetto con una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.

Il Responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente dell'Istituto oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Il Responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza all'Istituto, sia quale Titolare del Trattamento sia nei casi in cui si trovi a essere nominato Responsabile esterno del trattamento, nonché ai Designati Privacy e agli Autorizzati al trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dal Codice Privacy, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, del Codice Privacy, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche dell'Istituto, sia quale Titolare del Trattamento sia quale Responsabile esterno del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento dei dati ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

L'Istituto coinvolge tempestivamente e adeguatamente il Responsabile della protezione dei dati in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e gli fornisce le risorse necessarie per accedere ai dati personali e ai trattamenti e, nel caso in cui il Responsabile della protezione dei dati sia un dipendente dell'Istituto, per assolvere i propri compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

L'Istituto non può rimuovere o penalizzare il Responsabile della protezione dei dati, che sia anche un dipendente dell'Istituto, per l'adempimento dei propri compiti. Il Responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico dell'Istituto.

Gli Interessati possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento. L'Istituto pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e adempie ai propri compiti e funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

### **III.6 UFFICIO PRIVACY**

Presso l'Istituto è istituito un Ufficio Privacy aziendale, inserito nella S.S. Servizi Generali, con funzioni di supporto alle strutture dell'Istituto e di collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, per la corretta applicazione della normativa di settore.

## IV – TRATTAMENTO DEI DATI E REGISTRI DEI TRATTAMENTI

### **IV.1 TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE IN SERVIZIO**

L'Istituto tratta i dati, anche di natura particolare (cioè relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e giudiziari, dei propri dipendenti, borsisti, stagisti e in genere di tutti coloro che svolgono servizio presso l'Istituto, per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione o gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico o economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, viene effettuata a seguito di un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando anche, se del caso, diciture generiche o codici numerici.

### **IV. 2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Gli atti dell'Istituto soggetti a pubblicazione per finalità di trasparenza e pubblicità legale, che riportino dati personali sono pubblicati nel rispetto delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*, emanate dal Garante

per la protezione dei dati personali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.6.2014, cui si rinvia<sup>8</sup>.

L'Istituto assicura che i dati di natura particolare e i dati giudiziari non saranno pubblicati.

#### **IV.3 REGISTRI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO**

L'Istituto tiene un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, quale Titolare del Trattamento, contenente le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di Interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali, ove esistenti;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

L'Istituto, quando opera quale Responsabile esterno del trattamento, tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare, contenente le seguenti informazioni:

---

<sup>8</sup> Le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati* sono, altresì, reperibili sul sito *internet* del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente *link*: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>.

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

I Registri sono tenuti in forma scritta e in formato elettronico. All'interno di ogni Struttura Complessa o di ogni Struttura Semplice, i Designati Privacy individuano tra i dipendenti dell'Istituto, con apposita lettera di autorizzazione, il Referente per la tenuta dei Registri, con il compito di compilare e aggiornare i Registri dei trattamenti.

I Registri sono a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne faccia richiesta.

## **V – MISURE DI SICUREZZA, VIOLAZIONI E TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

### **V.1 MISURE DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI E DEGLI ARCHIVI CARTACEI**

Con riferimento al trattamento dei dati personali su supporto cartaceo, i Designati Privacy e gli Autorizzati al trattamento:

- a) conservano i documenti in luoghi e contenitori atti a evitare perdite, sottrazioni, danneggiamenti, distruzioni e accesso a soggetti non autorizzati (ad esempio: armadi o cassetti o stanze, chiusi a chiave. Le chiavi dovranno essere in possesso dei soli Designati e Autorizzati e non potranno esistere duplicati abusivi);
- b) custodiscono diligentemente i documenti, che non dovranno essere abbandonati o lasciati incustoditi su scrivanie e/o tavoli e/o altri luoghi accessibili da soggetti non autorizzati.

I Designati Privacy e gli Autorizzati al trattamento sono, dunque, responsabili della conservazione e della sicurezza dei documenti contenenti dati personali, che producono e/o detengono.

L'archivio storico dell'Istituto è sito in appositi locali interni all'Istituto stesso, debitamente chiusi a chiave. La responsabilità della conservazione e della sicurezza dei documenti che costituiscono l'archivio storico dell'Istituto e che contengono dati personali ricade sul Responsabile della Struttura che lo detiene.

L'archivio di deposito dell'Istituto è, invece, gestito in *outsourcing* da un soggetto terzo, che ne è anche responsabile della relativa conservazione e sicurezza.

## **V.2 MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE**

Con riferimento al trattamento dei dati personali su supporto informatico, si rinvia alle misure di sicurezza specificamente dettate nelle istruzioni interne in materia di privacy dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, disponibili alla consultazione sulla rete *intranet* istituzionale.

## **V.3 VIOLAZIONE DEI DATI**

L'Istituto adotta una specifica procedura per la rilevazione e la gestione - e la eventuale notifica entro i termini al Garante per la protezione dei dati personali e agli Interessati - dei casi di violazione di dati personali (c.d. *data breach*) e per la tenuta del relativo registro delle violazioni. Tale procedura è pubblicata sulla rete *intranet* istituzionale.

## **V.4 TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

L'Istituto, nei casi in cui si renda necessario trasferire dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE: ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso organizzazioni internazionali, accerta l'esistenza di misure adeguate di protezione dei dati, conformi al GDPR e, più in generale, alla normativa in materia di privacy e la loro applicazione da parte dei soggetti destinatari dei dati stessi.

## VI – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

### **VI.1 DISPOSIZIONI DI CHIUSURA**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali dal GDPR, dal Codice Privacy e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.